

Legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 2000¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1970² per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna è modificata come segue:

Art. 21

Gli aiuti finanziari concessi in virtù della presente legge possono essere versati sino all'entrata in vigore della NPF, al più tardi però fino al 31 dicembre 2005.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne fissa la data dell'entrata in vigore.

2292

¹ FF 2000 4315
² RS 844